



Bruxelles, 9.2.2024
COM(2024) 59 final

2024/0034 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito del Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e della Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme relative alle qualifiche professionali del settore della navigazione interna

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione del Consiglio sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'ambito della riunione del Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna ("CESNI") dell'11 aprile 2024 e della sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno ("CCNR") del 13 giugno 2024 in riferimento alla prevista adozione di una versione aggiornata della norma europea relativa alle qualifiche nel settore della navigazione interna (ES-QIN).

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La CCNR e il CESNI

La CCNR è un'organizzazione internazionale con competenze normative in materia di trasporti tramite navigazione interna sul Reno. Ne fanno parte quattro Stati membri (Belgio, Francia, Germania e Paesi Bassi) e la Svizzera.

La convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, firmata il 17 ottobre 1868 a Mannheim e modificata il 14 aprile 1967, definisce il quadro giuridico che disciplina l'uso del Reno come via navigabile interna e stabilisce le competenze della CCNR. Essa fa seguito al regime del Reno, istituito al Congresso di Vienna nel 1815. Per il processo decisionale, gli Stati membri della CCNR si riuniscono due volte l'anno in riunioni plenarie. Ciascuno Stato dispone di un voto e le decisioni sono adottate all'unanimità. Tali risoluzioni sono giuridicamente vincolanti. L'UE non è membro della CCNR.

Nel 2015 la CCNR ha adottato una risoluzione che ha istituito il CESNI¹, tra le cui competenze figurano l'adozione di norme tecniche per la navigazione interna, in particolare per le navi, le tecnologie dell'informazione e gli equipaggi, l'interpretazione uniforme di tali norme e delle procedure corrispondenti nonché le deliberazioni in materia di sicurezza della navigazione, tutela dell'ambiente o altri settori della navigazione.

Il CESNI è composto da esperti di Stati membri dell'UE e della CCNR, che hanno diritto di voto secondo il principio di un voto per Stato. Ma il CESNI coinvolge nei suoi lavori anche l'UE e istituzioni internazionali, oltre che altri esperti. L'UE può partecipare ai lavori del CESNI senza avere diritto di voto, unitamente ad organizzazioni internazionali che si occupano dei settori di interesse per il CESNI. Al di là di questi diritti di partecipazione, il CESNI può invitare esperti (singoli individui, società di classificazione ecc.). Nella sessione plenaria del CESNI viene messa a punto la versione finale delle norme concordate a livello di esperti.

L'UE e la CCNR hanno prodotto regolamenti relativi alle qualifiche professionali per la navigazione interna, vale a dire la direttiva (UE) 2017/2397² e il regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno (RPN)³. L'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 riconosce i documenti di qualifica rilasciati conformemente all'RPN se gli obblighi previsti da tali documenti sono identici a quelli previsti dalla direttiva in questione. Ambedue i regimi giuridici fanno riferimento alle norme del CESNI.

¹ Risoluzione 2015-I-3, CC/R (15) 1, pag. 1.

² Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53).

³ Regolamento relativo al personale di navigazione sul Reno, risoluzione 2022-I-9, CC/R (22) 2, pag. 38 e allegato.

2.2. Gli atti previsti del CESNI e della CCNR

In primo luogo, in occasione della riunione plenaria dell'11 aprile 2024 è prevista l'adozione da parte del CESNI della nuova edizione della sua norma europea relativa alle qualifiche per la navigazione interna (ES-QIN 2024/1). La norma ES-QIN viene regolarmente aggiornata per:

- mantenere elevato il livello di sicurezza della navigazione interna;
- stare al passo con gli sviluppi della tecnica (ad esempio per quanto riguarda le competenze digitali);
- garantire la compatibilità con il quadro giuridico dell'UE.

L'aggiornamento riguarda conseguentemente i seguenti aspetti:

- aggiunte volte a rafforzare determinate competenze gestionali per la navigazione sulle vie navigabili interne a carattere marittimo;
- aggiornamento dei riferimenti alla norma ES-TRIN (norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna);
- aggiornamento dei riferimenti alla norma ES-RIS (norma europea per i servizi d'informazione fluviale);
- armonizzazione della terminologia con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/182 della Commissione e chiarimenti redazionali.

Conformemente alla direttiva (UE) 2017/2397, la norma ES-QIN 2024/1 sarà integrata nel diritto dell'UE. A norma degli articoli 32 e 34 di tale direttiva, la Commissione deve fare riferimento al CESNI negli atti delegati e negli atti di esecuzione, a condizione che:

tali norme siano disponibili e aggiornate;

tali norme siano conformi ad ogni requisito applicabile indicato negli allegati;

modifiche nel processo decisionale del CESNI non pregiudichino gli interessi dell'Unione.

La direttiva in questione fa attualmente riferimento alla norma ES-QIN 2019/1. L'articolo 9 del regolamento interno del CESNI consente l'adozione di norme unicamente a seguito dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

In secondo luogo, la CCNR adotterà anche una risoluzione modificativa del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno. In essa sarà incluso un riferimento alla norma ES-QIN aggiornata, la versione 2024/1. Dal 1° gennaio 2025, tanto il diritto dell'UE che il regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno faranno riferimento alla norma ES-TRIN 2024/1.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La decisione che stabilisce la posizione dell'Unione è di approvare l'adozione della norma ES-QIN 2024/1 in entrambe le organizzazioni.

La norma ES-QIN 2024/1 è un aggiornamento della versione attualmente in vigore. L'aggiornamento è stato preparato accuratamente dagli esperti del CESNI (nell'ambito del gruppo di lavoro CESNI/QP). Gli esperti si sono riuniti a più riprese e hanno raggiunto un accordo in merito ai requisiti per le qualifiche e alla redazione della norma.

Poiché la direttiva (UE) 2017/2397 mira a garantire la sicurezza della navigazione e la tutela della vita umana e dell'ambiente, la posizione proposta dell'Unione consiste nell'adottare la norma ES-QIN 2024/1. La norma ES-QIN 2024/1 consente di mantenere il massimo livello di sicurezza della navigazione interna, in linea con i requisiti della direttiva, di stare al passo con

l'evoluzione tecnica del settore e di assicurare la compatibilità di altre norme aggiornate nel settore della navigazione interna che fanno parte del diritto dell'UE.

Una posizione dell'Unione è necessaria perché l'Unione detiene la competenza esterna esclusiva a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE. In virtù dei riferimenti citati alle norme aggiornate del CESNI nella direttiva (UE) 2017/2397, l'adozione della norma ES-QIN in occasione della sessione plenaria del CESNI avrà effetti sulle norme comuni dell'UE. Le qualifiche rilasciate conformemente al regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, inoltre, sono riconosciute a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva soltanto nel caso in cui i requisiti per il rilascio siano identici a quelli della direttiva. Per garantire la coerenza dei due regimi giuridici in vigore per quanto concerne i requisiti per le qualifiche in relazione alle navi adibite alla navigazione interna, conformemente alla direttiva (UE) 2017/2397, è necessario che siano previste le medesime norme.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia membro dell'organo o parte dell'accordo⁴.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*⁵.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il CESNI e la CCNR sono organismi istituiti nell'ambito di un accordo internazionale, la convenzione riveduta per la navigazione sul Reno (Atto di Mannheim). Gli atti che il CESNI e la CCNR sono chiamati ad adottare hanno effetti giuridici.

Da un lato, la prevista adozione della norma ES-QIN 2024/1 in occasione della sessione plenaria del CESNI incide in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE. Quantunque l'adozione della norma ES-QIN nell'ambito della sessione plenaria del CESNI non sia di per sé giuridicamente vincolante, gli articoli 32 e 34 della direttiva (UE) 2017/2397 fanno riferimento a norme aggiornate da parte del CESNI, dunque anche alla norma ES-QIN. La Commissione dovrà pertanto adottare atti di diritto derivato che tengano conto della norma ES-QIN 2024/1 in considerazione degli ulteriori requisiti di cui agli articoli 32 e 34 della direttiva citata.

Dall'altro lato, la decisione della CCNR di fare riferimento alla norma ES-QIN 2024/1 nel regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno sarà vincolante ai sensi del

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punto 64.

⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

diritto internazionale per gli Stati membri a norma degli articoli 17 e 46 della convenzione di Mannheim riveduta. È inoltre in grado di influenzare in modo determinante il contenuto della direttiva (UE) 2017/2397. Nell'intento di armonizzare la legislazione relativa alle qualifiche professionali del settore della navigazione interna (cfr. considerando 40 della direttiva 2017/2397), l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 prevede il riconoscimento per legge dei documenti rilasciati conformemente al regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, che stabilisce requisiti identici a quelli della direttiva. Questa disposizione continuerà ad applicarsi se il regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno della CCNR farà riferimento alla stessa norma ES-QIN 2024/1 della direttiva.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica comune dei trasporti.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 91, paragrafo 1, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito del Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e della Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme relative alle qualifiche professionali del settore della navigazione interna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 1868 ("accordo"), modificata con la revisione del 20 ottobre 1963, è entrata in vigore il 14 aprile 1967. L'accordo mantiene la Commissione centrale per la navigazione sul Reno ("CCNR") e il regime per la navigazione interna del Reno istituito nel 1815. Nel quadro della CCNR, il 3 giugno 2015 è stato istituito il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna ("CESNI") al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e gli equipaggi.
- (2) L'adozione di norme da parte del CESNI non ha effetti giuridici diretti, ma nella direttiva (UE) 2017/2397¹ si fa riferimento alle più recenti norme CESNI sulle qualifiche professionali, fra cui anche la norma ES-QIN. La CCNR fa inoltre riferimento alle norme più recenti nel suo regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno ("RPN")². A norma degli articoli 17 e 46 dell'accordo, la Commissione centrale per la navigazione sul Reno ("CCNR") può adottare risoluzioni vincolanti che stabiliscono requisiti per le qualifiche professionali per la navigazione interna del Reno.
- (3) È prevista l'adozione da parte del CESNI della norma europea aggiornata relativa alle qualifiche per la navigazione interna 2024/1 ("ES-QIN 2024/1") in occasione della sessione dell'11 aprile 2024. A seguito di tale adozione, la CCNR intende adottare nella sessione plenaria del 13 giugno 2024 una risoluzione modificativa dell'RPN per inserire il riferimento alla norma ES-QIN 2024/1. La norma ES-QIN 2024/1 sostituisce la norma ES-QIN 2019.
- (4) La norma ES-QIN 2024/1 aggiorna le norme minime armonizzate europee necessarie per agevolare la mobilità e garantire la sicurezza della navigazione e la tutela della vita

¹ Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53).

² Attualmente regolamento relativo al personale di navigazione sul Reno, risoluzione 2022-I-9, CC/R (22) 2, pag. 38 e allegato.

umana e dell'ambiente. Tali norme sono ora aggiornate per quanto riguarda i requisiti per la navigazione in acque a carattere marittimo. Contengono inoltre riferimenti aggiornati alla "norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna" e alla "norma europea per i servizi d'informazione fluviale". Sono stati infine apportati chiarimenti redazionali che accrescono la certezza del diritto.

- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del CESNI e della CCNR, in quanto la norma ES-QIN 2024/1 inciderà in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione. A norma degli articoli 32 e 34 della direttiva (UE) 2017/2397, la Commissione è tenuta ad adottare atti delegati e atti di esecuzione che facciano riferimento alla versione più recente delle norme CESNI relative alle qualifiche professionali, a condizione che tali norme siano disponibili e aggiornate e siano conformi ai requisiti di cui agli allegati della direttiva e che le modifiche nel processo decisionale del CESNI non pregiudichino gli interessi dell'Unione. L'articolo 10 di tale direttiva prevede inoltre il riconoscimento dei documenti rilasciati conformemente al regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, che stabilisce requisiti identici a quelli della direttiva.
- (6) Per agevolare la mobilità e garantire la sicurezza della navigazione e la tutela della vita umana e dell'ambiente, è importante che i requisiti tecnici relativi ai membri dell'equipaggio siano il più possibile armonizzati nell'ambito di regimi giuridici diversi in Europa. In particolare, gli Stati membri che sono anche membri della CCNR dovrebbero essere autorizzati a sostenere le decisioni che armonizzano le norme della CCNR con quelle applicate nell'Unione.
- (7) La posizione dell'Unione dovrà essere espressa dagli Stati membri dell'Unione che sono membri del CESNI e della CCNR, agendo di concerto nell'interesse dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del CESNI in relazione all'adozione della norma ES-QIN 2024/1 (CESNI (23) 21 rev. 1) è di approvarne l'adozione.
2. La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della CCNR è di sostenere tutte le proposte di allineamento dei regolamenti della CCNR alla norma ES-QIN 2024/1 (CESNI (23) 21 rev. 1).

Articolo 2

1. Gli Stati membri dell'Unione che sono membri del CESNI esprimono congiuntamente, agendo nell'interesse dell'Unione, la posizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri dell'Unione che sono membri della CCNR esprimono congiuntamente, agendo nell'interesse dell'Unione, la posizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Modifiche tecniche marginali alla posizione di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*